

IPOTESI DI ACCORDO SUL PASSAGGIO DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI E SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI DAI COMUNI AI NUOVI SOGGETTI GESTORI

Premesso che:

- *l'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1999 n. 25, così come modificata con deliberazione legislativa n. 96/2003, prevede per il personale interessato, in caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai Comuni ad altro soggetto gestore, l'applicazione dell'art. 2112 del Codice Civile e l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 – commi da 1 a 4 – della legge 29 dicembre 1990 n. 428 secondo quanto disposto dall'art. 31 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165;*
- *l'impresa subentrante deve avviare con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante;*
- *l'Agenzia deve coordinare le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1° dell'art. 25 della legge regionale 25/99 al soggetto gestore con le forme e modalità previste nella convenzione di affidamento;*
- *il personale degli Enti, di cui al comma 1° dell'art. 25 della legge regionale 25/99, è soggetto a procedure di trasferimento nel numero e con le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun Ente;*
- *il personale che non intende essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine da essa determinato;*
- *il personale non trasferito è reimpiegato negli Enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante processi di riqualificazione professionale;*
- *l'assemblea dell'Agenzia d'ambito di Piacenza ha individuato in Tesa s.pa. l'unico gestore salvaguardato sia per i servizi idrici integrati che per i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e ha stabilito la confluenza nella gestione di Tesa di tutte le gestioni in economie o comunque non salvaguardate;*
- *che il trasferimento delle gestioni sarà graduato nel tempo per ragioni organizzative;*

In linea con tali premesse le parti, ciascuna per la propria competenza, concordano:

1. *sia relativamente al **servizio idrico integrato**, sia relativamente al **servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani**, TESA Piacenza SpA assicurerà il funzionamento dei servizi mediante l'attivazione sul territorio di presidi di zona, adeguando progressivamente il proprio organico anche mediante il trasferimento del personale dei Comuni e dei loro Consorzi già adibito a tali attività*
2. *salvo diverso accordo tra dipendente e Tesa, il complesso dei dipendenti provenienti dagli Enti presteranno la propria attività nell'ambito del presidio di zona di appartenenza del comune di provenienza per un periodo di almeno cinque anni, salvaguardando e assicurando comunque, in sede di prima*

applicazione, le posizioni professionali già rivestite ed espletate così come individuate nell'elenco redatto da ciascun Ente interessato;

- 3. al personale trasferito verrà riconosciuta la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e l'applicazione dei trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti;*
- 4. in sede di prima applicazione, verrà inoltre garantito al personale proveniente dagli Enti il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio a livello giuridico per gli anni lavorativi presso gli Enti di appartenenza, sia nella loro totalità, sia per la mansione svolta;*
- 5. saranno liquidate, all'atto del trasferimento, l'indennità di fine rapporto ai dipendenti e le eventuali ferie residue, qualora non potute usufruire per ragioni legate al funzionamento del servizio. Resta ferma la facoltà, per il personale trasferito, di esercitare l'opzione di cui all'art. 5 – comma 1 – lett. B) della legge 8 agosto 1991 n. 274 per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza;*
- 6. viene individuata, per l'esercizio dell'opzione ed il finale inquadramento dei dipendenti presso il gestore salvaguardato, il seguente percorso/procedura:*
 - a) entro i 60 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento della gestione, l'Agenzia invita i comuni o consorzi interessati a comunicare entro 15 giorni, all'Agenzia stessa, a Tesa, e alle rappresentanze sindacali e di categoria, i risultati della ricognizione del numero e delle qualifiche dei dipendenti addetti ai servizi trasferiti e l'elenco nominativo dei dipendenti attualmente adibiti alle attività trasferite, da trasferire a Tesa (a Tesa e all'Agenzia sono altresì comunicati i dati relativi alle posizioni giuridiche ed economiche in essere per ogni dipendente compreso nell'elenco, nonché le specifiche mansioni svolte nella gestione del servizio);*
 - b) di detta comunicazione sarà altresì dato avviso, contestualmente, a cura del comune o consorzio, ai dipendenti interessati con l'invito a comunicare eventualmente all'Agenzia, entro 7 giorni, domanda motivata di non trasferimento;*
 - c) entro 5 giorni dalla scadenza del termine precedente l'Agenzia comunica ai gestori uscenti e a TESA l'elenco delle domande di non trasferimento ricevute;*
 - d) a coloro che non hanno presentato domanda di non trasferimento, Tesa comunica, entro i successivi 5 giorni, nel rispetto del presente accordo, l'inquadramento e la sede di lavoro.*

- e) qualora i posti dell'organico del soggetto gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale che non ha presentato domanda di non trasferimento, lo stesso ne da comunicazione all'Agenzia entro 15 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al punto c); l'Agenzia informa i dipendenti interessati entro 10 giorni invitando Tesa e i gestori uscenti ad avviare le procedure previste dal comma 5 dell'art. 25 della Legge Regionale 25/99.
- f) i dipendenti che non saranno trasferiti ai nuovi soggetti gestori rimarranno alle dipendenze degli Enti di appartenenza, previo eventuali corsi di riqualificazione.

La presenta intesa, portata a conoscenza a cura di Tesa delle proprie rappresentanze sindacali Aziendali, e cura dell'Agenzia, per il tramite dei Comuni e dei Consorzi, delle rappresentanze sindacali presso gli Enti, assolve gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 47 L. 29/12/90 n. 428.

Per l'Agenzia d'Ambito

Il Direttore

Per Tesa

Il Presidente

Per le OO.SS.territoriali

C.G.I.L. _____

C.I.S.L. _____

U.I.L. _____